

*All. I – Sez. III, Parte IV
del Modello di organizzazione,
gestione e controllo*



SCHEMA RIASSUNTIVO

dei reati presupposto

da cui può dipendere la responsabilità di

SOA NORDALPI S.p.a.

Premessa

La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche presuppone, anzitutto, la commissione di un determinato reato-presupposto espressamente previsto dal legislatore. Non ogni reato, infatti, può comportare la responsabilità dell'ente, ma solo quelli specificamente individuati nel d.lgs. 231/2001.

Le fattispecie di reato-presupposto che, attualmente, possono determinare la responsabilità penale dell'ente riguardano le ipotesi di cui agli articoli:

- *24 indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un Ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un Ente pubblico*
- *24 bis delitti informatici e trattamento illecito dei dati*
- *24 ter delitti di criminalità organizzata*
- *25 concussione e corruzione*
- *25 bis falsità in monete in carte di pubblico credito, in valori di bollo, in strumenti o segni di riconoscimento*
- *25 bis 1 delitti contro l'industria ed il commercio*
- *25 ter reati societari*
- *25 quater delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico*
- *25 quater 1 pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*
- *25 quinquies delitti contro la personalità individuale*
- *25 sexies abusi di mercato*
- *25 septies omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*
- *25 octies ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*
- *25 novies delitti in materia di violazioni nel diritto d'autore*
- *25 decies induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*
- *25 undecies reati ambientali*
- *25 duodecies impiego di lavoratori irregolari.*

É possibile identificare, già da ora, alcune fattispecie le cui condotte ed i beni giuridici tutelati non interferiscono direttamente con le finalità della organizzazione e delle attività aziendali, e la cui valutazione ai fini del presente Modello appare appropriata con riguardo soltanto alla tutela indiretta dei beni giuridici.

In particolare, si tratta dei seguenti reati:

- delitti di criminalità organizzata *ex art. 24 ter*;
- falsità in monete in carte di pubblico credito, in valori di bollo, in strumenti o segni di riconoscimento *ex art. 25 bis*;
- delitti contro l'industria ed il commercio *ex art. 25 bis 1*;
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico *ex art. 25 quater*;
- delitti di mutilazione degli organi genitali femminili *ex art. 25 quater 1*;
- delitti contro la personalità individuale *ex art. 25 quinquies*;
- impiego di lavoratori irregolari *ex art. 25 duodecies*.

La trattazione ed analisi dei suddetti reati pare quindi ultronea rispetto all'attività aziendale della SOA NORDALPI S.p.a. ed alle finalità del Modello Organizzativo che si intende realizzare

*

Diversamente, si procede di seguito a specificare le caratteristiche, la disciplina ed alcune esemplificazioni relative ai reati-presupposto “**astrattamente significativi**” in relazione all’attività svolta dalla società ed alle possibili aree aziendali di attività sensibile che dovranno essere esaminate, al fine di “elevare la cultura aziendale” in materia e di conoscere meglio le ipotesi di illecito che possono interessare l’attività della società.

Ci si riferisce, a tal proposito, ai:

- **[Sezione I]** - Reati commessi nell’ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione *ex artt. 24 e 25*
- **[Sezione II]** - Delitti informatici e trattamento illecito dei dati *ex art. 24 bis*
- **[Sezione III]** - Reati societari ed abusi di mercato *ex artt. 25 ter e 25 sexies*
- **[Sezione IV]** - Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela sicurezza sul lavoro *ex art. 25 septies*
- **[Sezione V]** - Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita *ex art. 25 octies*
- **[Sezione VI]** – Reati in materia di diritto di autore *ex art. 25 novies*
- **[Sezione VII]** - Reati ambientali *ex art. 25 undecies*

Sezione I

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Per quanto concerne i reati compiuti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il d.lgs. 231/2001 annovera, tra i reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, le previsioni di cui agli articoli 24 e 25.

- L'**articolo 24** prevede l'applicazione all'ente di sanzioni pecuniarie e interdittive in riferimento alla commissione dei reati di *malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico, truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica [in danno dello Stato o di un ente pubblico]*¹.
- L'**articolo 25** prevede l'applicazione all'ente di sanzioni pecuniarie e interdittive in riferimento alla commissione dei reati di *concussione, corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio, istigazione alla corruzione, corruzione in atti giudiziari*².

Al fine di comprendere meglio i rischi-reato in esame è opportuno premettere che agli effetti della legge penale, per **Pubblica Amministrazione** si intende qualsiasi persona giuridica che svolga la funzione pubblica nell'interesse della collettività, che abbia in

¹ [Articolo 24] *Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico*. 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. Nei casi previsti dai commi precedenti, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

² [Articolo 25] *Concussione e corruzione* 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 318, 321 e 322, commi 1 e 3, del codice penale, si applica la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 319, 319-ter, comma 1, 321, 322, commi 2 e 4, del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-bis quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-ter, comma 2, e 321 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 4. Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-bis. 5. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

cura interessi pubblici e svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono individuabili quali soggetti della Pubblica Amministrazione:

- Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali Ministeri, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Banca d'Italia, Consob, Autorità Garante per la protezione dei dati personali, Agenzia delle Entrate, AIFA Agenzia Italiana per il Farmaco, ecc);
- Enti territoriali (Regioni, Province ecc)
- Società municipalizzate;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, INPDAP, ISTAT, ENASARCO);
- ASL;
- Soggetti di diritto privato che esercitano pubblico servizio (ENEL, imprese di telecomunicazioni, ecc).

Nell'ambito dei soggetti che agiscono nella sfera ed in relazione alla Pubblica Amministrazione, ai fini della integrazione delle fattispecie di reato presupposto *ex* d.lgs. n. 231/2001, assumono rilevanza le figure dei “**Pubblici Ufficiali**” e degli “**Incaricati di Pubblico Servizio**”, disciplinate rispettivamente dagli artt. 357 comma I codice penale e 358 codice penale.

È definito “**Pubblico Ufficiale**” il soggetto che eserciti una “pubblica” funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, dovendosi intendere come tale la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

È definito “**Soggetto incaricato di un pubblico servizio**” il soggetto che, a qualunque titolo, presti un pubblico servizio, inteso come un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Deve porsi particolare attenzione al fatto che, ai sensi dell'art. 322-*bis* c.p., la condotta del corruttore è penalmente sanzionata non solo allorché abbia quali destinatari i Pubblici Ufficiali e gli Incaricati di Pubblico Servizio nell'ambito della Pubblica Amministrazione italiana, ma è pure considerata illecita ed allo stesso modo è punita anche quando: i) si realizzi verso quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito delle Istituzioni delle Comunità Europee, o degli Enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee, o, infine, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea; ii) sia posta in essere nei confronti di quei soggetti espletanti funzioni o attività corrispondenti nell'ambito di altri Stati esteri o Organizzazioni pubbliche internazionali, purché, in quest'ultimo caso, il corruttore persegua un indebito vantaggio per sé o per altri con riferimento ad un'operazione economica internazionale ovvero agisca al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria (ad esempio, al fine di evitare la risoluzione di un appalto o l'emanazione di un provvedimento che ne pregiudichi l'attività economica).

Di seguito, al fine di “elevare la cultura aziendale” in materia e di conoscere meglio le ipotesi di illecito che possono interessare l'attività della società, sono descritti gli elementi delle principali fattispecie di reato interessate dagli articoli 24 e 25 del d.lgs. 231/2001.

Malversazione a danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316 *bis* c.p.)

Commette questo reato chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, distraga dalle finalità cui erano destinate, somme di denaro (sovvenzioni, finanziamenti o contributi, sia a titolo gratuito, sia a titolo oneroso, ma agevolato) ricevute dallo Stato o da altro Ente pubblico o dalle Comunità europee, destinate a favorire iniziative per la realizzazione di opere o per lo svolgimento di attività di pubblico interesse.

La condotta, pertanto, è costituita dalla “**distrazione**”, cioè dalla destinazione di un bene a fini diversi da quello cui era destinato.

L'elemento soggettivo di tale condotta consiste nella coscienza e volontà di utilizzare i

contributi, le sovvenzioni o i finanziamenti percepiti per il raggiungimento di un fine diverso da quello per il quale sono state ricevute.

Può ricorrere, **ad esempio**, tale fattispecie criminosa quando, ottenuto un finanziamento pubblico per la realizzazione di determinate opere o per lo svolgimento di attività di ricerca, esso venga destinato, senza previa autorizzazione di concerto con l'organo pubblico erogante, a fini diversi da quelli inizialmente individuati (pur se di pubblico interesse).

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato, di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 316 *ter* c.p.)

Questa ipotesi di reato si realizza nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, o mediante l'omissione di informazioni dovute – taluno consegua, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. L'illecito penale si configura unicamente nel caso in cui le erogazioni ottenute siano di ammontare superiore a euro 3.999,96.

Si tratta di una figura sussidiaria di reato, che sussiste solo se il fatto non costituisca il diverso reato di truffa, aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, di cui all'art. 640 *bis*.

La condotta dell'agente si deve inserire in un procedimento amministrativo, teso ad ottenere, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo - comunque denominate - concesse o erogate dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee. La condotta può realizzarsi tanto in forma commissiva (utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere), quanto in forma omissiva (omissione di informazioni dovute, ovvero di quelle che, ai sensi delle norme procedurali riguardanti il provvedimento erogativo, il soggetto è tenuto a fornire all'autorità procedente).

Il delitto si consuma con il conseguimento indebito del beneficio di ammontare superiore a quello indicato dalla norma e il tentativo è ammissibile.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico, perché oltre alla coscienza e volontà del fatto tipico, vi è l'ulteriore scopo dell'ottenimento della somma di denaro.

Nel caso in cui la somma conseguita non raggiunga il valore stabilito dalla norma, il delitto in questione non viene realizzato, configurandosi invece un'ipotesi di illecito amministrativo.

Può ricorrere, **ad esempio**, tale fattispecie criminosa quando, per ottenere un finanziamento dallo Stato, previsto nella finanziaria, si dichiarano in un documento circostanze inesistenti o non veritiere e l'autorità amministrativa concede il finanziamento (beneficio) proprio in virtù delle suddette circostanze dichiarate.

✚ **Truffa in danno dello Stato, di un altro ente pubblico o dell'Unione europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)**

Detta fattispecie delittuosa si configura nel caso in cui il soggetto agente, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto, con danno dello Stato, o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea.

Sono **elementi costitutivi del reato** di truffa:

- la condotta fraudolenta, che consiste nel conseguire un ingiusto profitto, con altrui danno, mediante:
 - artifici, che si sostanziano nel far apparire come vera una situazione non riscontrabile nella realtà, e
 - raggiri, che, diversamente, consistono in un discorso, un ragionamento teso a produrre un falso convincimento nella vittima;
- l'induzione in errore della persona, consistente nella positiva certezza da parte di quest'ultima dell'esistenza di una situazione che in realtà non esiste;
- il compimento dell'atto di disposizione patrimoniale da parte del truffato;
- il danno patrimoniale, costituito non solo dalla perdita di un bene patrimoniale, ma anche dal mancato acquisto di una utilità economica che il soggetto passivo si riprometteva dalla prestazione carpitagli;
- la lesione degli interessi della Pubblica Amministrazione.

Il reato è procedibile d'ufficio, giacché aggravato dal fatto che viene leso un interesse della Pubblica Amministrazione. Esso si consuma nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia seguito la diminuzione patrimoniale del soggetto passivo. Il tentativo è ammissibile.

L'elemento soggettivo è il dolo generico inteso nella coscienza e volontà del fatto tipico

previsto dalla norma incriminatrice.

Questo reato può integrarsi, **ad esempio**, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a gare, procedure selettive o a finanziamenti pubblici, il soggetto che agisca nell'interesse o a vantaggio dell'ente, fornisca alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere, supportate da documentazione artefatta, mediante le quali ottiene l'aggiudicazione della gara o del finanziamento stessi.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)

Questa fattispecie sussiste allorché il reato riguardi contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle comunità europee.

Il reato non si perfeziona con la semplice esposizione di dati e notizie non rispondenti al vero, ma richiede un *quid pluris*, ossia un'opera fraudolenta capace di vanificare o di rendere meno agevole l'attività di controllo della richiesta di finanziamento da parte degli organi preposti. Il reato si consuma nel momento in cui le erogazioni vengono percepite e il tentativo è ammissibile.

L'elemento soggettivo è il dolo generico inteso nella coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.

Il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche si può realizzare, **ad esempio**, nel caso in cui, ponendo in essere artifici o raggiri, quali la formazione e l'utilizzazione di documentazione falsa, si ottengano finanziamenti, contributi, mutui agevolati o altre erogazioni da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione europea.

Frode informatica [in danno dello Stato o di un altro ente pubblico] (art. 640 ter c.p.)

La fattispecie di reato si configura nel caso in cui, mediante l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o la manipolazione dei dati in esso contenuti, il soggetto agente ottenga un ingiusto profitto, con danno dello Stato o di un altro ente pubblico.

Il reato è procedibile d'ufficio, giacché aggravato dal fatto che viene lesa un interesse della Pubblica Amministrazione. Esso si consuma nel momento in cui viene realizzato il profitto con altrui danno e il tentativo è ammissibile.

L'elemento soggettivo è il dolo generico inteso nella coscienza e volontà del fatto tipico previsto dalla norma incriminatrice.

Il reato può essere integrato, **ad esempio**, qualora venga violato un sistema informativo o telematico, per intervenire, senza diritto, su dati, informazioni o programmi.

Concussione (art. 317 c.p.)

Il reato si configura nell'ipotesi in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad altri, denaro o altre utilità non dovutegli.

Sono **elementi del reato**:

- il soggetto attivo: si tratta di un reato proprio, che può essere commesso tanto da un pubblico ufficiale quanto da un incaricato di pubblico servizio. È in ogni caso possibile il concorso eventuale nel reato di un soggetto non avente le predette qualità;
- l'abuso dell'ufficio, nelle forme:
 - dell' "abuso di qualità", che sussiste ogni qualvolta il soggetto si avvale della sua qualità per costringere o indurre altri a dare o promettere, indipendentemente dalla correlazione con atti del proprio ufficio;
 - dell' "abuso di poteri", che consiste nell'esercizio della potestà, di cui il soggetto è investito, difformemente dallo scopo per cui la legge gliel'ha conferita;
- la condotta, nelle forme:
 - del costringimento, ossia l'uso di violenza o minaccia per esercitare una pressione su un soggetto al fine di determinarlo a compiere un atto, positivo o negativo, che incida sul suo patrimonio;
 - dell'induzione, che consiste in una attività dialettica dell'agente che, avvalendosi della sua autorità e ricorrendo a varie argomentazioni, riesca a convincere il soggetto passivo alla dazione o alla promessa;è necessario, in ogni caso, che la costrizione o l'induzione si sia svolta

essenzialmente attraverso l'abuso della qualità o dei poteri e che l'effetto dell'azione del colpevole sia stato prodotto dal timore del soggetto passivo di essere esposto a un danno maggiore se non si sottopone alla prestazione richiesta;

- la dazione o la promessa indebita per sé o per altri, quale effetto del costringimento o dell'induzione;
- il denaro o altra utilità, quale oggetto della dazione o della promessa;

Il reato si consuma nel momento in cui viene eseguita la dazione o la promessa e il tentativo è ammissibile.

L'elemento soggettivo è il dolo generico inteso nella coscienza e volontà di tutti gli elementi costitutivi della figura criminosa in questione.

Il reato di concussione si differenzia da quello di corruzione per il differente rapporto che si instaura tra le parti: nella concussione è caratteristica la posizione di preminenza del pubblico ufficiale e il timore dell'altro soggetto, mentre nella corruzione esse si trovano in condizione di parità. Nella fattispecie di **concussione (della quale pure il privato può rispondere, a titolo di concorso eventuale)** ciò che conta è che il pubblico ufficiale, avvalendosi del proprio potere, determini la libera volontà del privato attraverso comportamenti di costrizione o induzione, operando così una pressione psichica sul soggetto passivo.

Il reato può essere integrato, **ad esempio**, qualora un qualsiasi pubblico ufficiale (nel senso sopra precisato) durante un controllo della documentazione o dell'attività della società si accorga di alcuni illeciti commessi e, in cambio del silenzio, pretenda che gli sia consegnato del denaro.

✚ Corruzione per un atto d'ufficio (corruzione impropria) (art. 318 c.p.) e per un atto contrario ai doveri d'ufficio (corruzione propria) (art. 319 c.p.)

La fattispecie di reato, prevista all'articolo 318 c.p., si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale (o un incaricato di pubblico servizio) riceva, per sé o per altri, in denaro o altra utilità, una retribuzione non dovuta, o ne accetti la promessa, per compiere o per aver compiuto un atto del suo ufficio.

Il reato di cui all'articolo 319 c.p. invece si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale

(o l'incaricato di un pubblico servizio) riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere (o aver compiuto) atti contrari al proprio ufficio, ovvero per omettere o ritardare (o aver ommesso o ritardato) atti del proprio ufficio.

In generale la corruzione si può definire come un **accordo fra un pubblico funzionario e un privato**, in forza del quale il primo accetta dal secondo, per un atto relativo all'esercizio delle sue attribuzioni, un compenso che non gli è dovuto.

Il reato di corruzione si differenzia da quello di concussione per il differente rapporto che si instaura tra le parti: **nella corruzione esse si trovano in condizione di parità**, mentre nella concussione è caratteristica la posizione di preminenza del pubblico ufficiale e il timore dell'altro soggetto. Il reato di corruzione è un reato plurisoggettivo, a concorso necessario, in quanto – di regola – di esso **rispondono tanto il corrotto, pubblico funzionario, quanto il corruttore.**

Sono **elementi del reato**:

- i soggetti attivi: sono tanto il privato corruttore quanto il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio;
- la dazione o la promessa di una retribuzione indebita, ossia di una qualsiasi prestazione non dovuta, in denaro o altra utilità, che abbia il carattere di corrispettivo per il compimento dell'atto (non rientrano nel concetto di "retribuzione" quei donativi di modico valore);
- la ricezione o l'accettazione della promessa da parte del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio;

Il reato si consuma nel momento in cui l'agente pubblico riceve la prestazione o ne accetta la promessa e quando viene a conoscenza dell'intento corruttivo; il tentativo è ammissibile.

L'elemento soggettivo è il dolo generico, ossia la coscienza e volontà del privato di dare o promettere la retribuzione e del funzionario di accettarla, con la consapevolezza che tale retribuzione non è dovuta e che viene prestata per ottenere il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri di ufficio, o per omettere o ritardare un atto d'ufficio.

Rientra, **ad esempio**, nella fattispecie anche il comportamento dell'incaricato di pubblico servizio che, svolgendo compiti preparatori nella procedura di definizione dei rapporti tra privati e ente pubblico di appartenenza, percepisca somme di denaro o altra utilità per "*agevolare o velocizzare*" la conclusione del procedimento.

Si precisa come le cd. piccole “**regalie d’uso**”, ove venga provato che si trattasse di donativo di modico valore, possono escludere la configurabilità soltanto del reato di corruzione per il compimento di un atto d’ufficio; non possono, invece, mai escludere il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio. Infatti, solo nel primo caso è possibile ritenere che il piccolo donativo di cortesia non abbia avuto influenza nella formazione dell’atto stesso.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter)

Ricorre tale reato qualora i fatti di corruzione siano stati commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Siffatta ipotesi di reato può venire in rilievo in quei casi in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario.

Il reato prevede l’ammissibilità del tentativo.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Risponde del reato chiunque offre o promette denaro o altra utilità, non dovuti, a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere, a omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata.

Dal punto di vista concettuale, istigare significa compiere una serie di attività tali da indurre altri a tenere un determinato comportamento, a rafforzare un proposito criminoso già in parte presente o ad eliminare in un’altra persona degli impulsi inibitori. Caratteristica peculiare di questa fattispecie di reato, quindi, è una condotta istigatoria per la quale, da un lato, il soggetto agente deve provocare in altri una pressione tale da indurlo a compiere una determinata azione e, dall’altro, il soggetto che subisce la sollecitazione non deve accettare l’offerta o la promessa prospettate.

Attività aziendali sensibili

Ferma restando la necessità di dover procedere ad un'analisi specifica della sensibilità dei rischi e dei processi, le attività astrattamente identificabili nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere comportamenti illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione sono le seguenti:

- Stipula dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
- Gestione dei rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
- Gestione delle attività inerenti la richiesta di autorizzazioni o l'esecuzione di adempimenti verso la Pubblica Amministrazione;
- Rapporti di varia natura e titolo con soggetti incaricati della Pubblica Amministrazione per verifiche ed accertamenti eventualmente sanzionatori;
- Gestione dei finanziamenti della Pubblica Amministrazione (es. contributi per l'editoria);
- Gestione e utilizzo dei sistemi informatici;
- Gestione dei contenziosi e degli accordi transattivi;
- Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- Gestione di omaggi, spese di rappresentanza, beneficenze e sponsorizzazioni;
- Gestione del processo di selezione e assunzione del personale
- Selezione dei fornitori e gestione degli acquisti e dei servizi.

Sezione II

Delitti informatici e trattamento illecito di dati

Per quanto concerne i cd. “Delitti informatici e il trattamento illecito dei dati”, il d.lgs. 231/2001 annovera, tra i reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, la previsione di cui all’articolo 24 *bis*.

- L’**articolo 24 bis** prevede l’applicazione all’ente di sanzioni pecuniarie e interdittive in riferimento alla commissione dei reati di cui agli artt. 491 *bis* (Documenti informatici), 615 *ter* (Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico), 615 *quater* (Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici), 615 *quinqües* (Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico), 617 *quater* (Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche), 617 *quinqües* (Installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire, o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche), 635 *bis* (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici), 635 *ter* (Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità), 635 *quater* (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici), 635 *quinqües* (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità), 640 *quinqües* (Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica) c.p.³

³ [Articolo 24 *bis*] *Delitti informatici e trattamento illecito di dati* 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinqües, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinqües del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinqües del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491-bis e 640-quinqües del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Di seguito, al fine di “elevare la cultura aziendale” in materia e di conoscere meglio le ipotesi di illecito che possono interessare l’attività della società, sono descritti sommariamente alcuni degli elementi delle principali fattispecie di reato interessate dall’articolo 24 *bis* del d.lgs 231/2001, che possano interessare la specifica realtà aziendale di SOA NORDALPI S.p.a..

Accesso abusivo ad un sistema telematico o informatico (art. 615-ter c.p.)

Il reato è commesso da chi abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà di chi ha diritto di escluderlo.

Non è richiesto che il reato sia commesso a fini di lucro o di danneggiamento del sistema; può pertanto realizzarsi anche qualora lo scopo sia quello di dimostrare la propria abilità e la vulnerabilità dei sistemi altrui, anche se più frequentemente l’accesso abusivo avviene al fine di danneggiamento o è propedeutico alla commissione di frodi o di altri reati informatici.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali: verificarsi della distruzione o del danneggiamento dei dati, dei programmi o del sistema, o dell’interruzione totale o parziale del suo funzionamento; o quando si tratti di sistemi di interesse pubblico o di fatti compiuti con abuso della qualità di operatore del sistema.

Nel contesto aziendale il reato può essere commesso anche da un dipendente che, pur possedendo le credenziali di accesso al sistema, acceda a parti di esso a lui precluse, oppure acceda, senza esserne legittimato, a banche dati della società (o anche di terzi concesse in licenza), mediante l’utilizzo delle credenziali di altri colleghi abilitati.


Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.) e installazione d’apparecchiature per intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.)

La condotta punita dall'art. 617-quater c.p. consiste nell'intercettare fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, o nell'impedimento o interruzione delle stesse. Integra la medesima fattispecie, salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, anche la diffusione mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico del contenuto delle predette comunicazioni. L'intercettazione può avvenire sia mediante dispositivi tecnici, sia con l'utilizzo di *software* (c.d. *spyware*). L'impedimento od interruzione delle comunicazioni (c.d. "*Denial of service*") può anche consistere in un rallentamento delle comunicazioni e può realizzarsi non solo mediante impiego di virus informatici, ma anche ad esempio sovraccaricando il sistema con l'immissione di numerosissime comunicazioni fasulle.

Il reato è perseguibile a querela della persona offesa, salvo che sussistano le circostanze aggravanti previste dalla norma, tra le quali rientrano le condotte commesse in danno di un sistema utilizzato dallo Stato o da altro Ente pubblico o da imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità o con abuso della qualità di operatore di sistema.

Nell'ambito aziendale l'impedimento o l'interruzione potrebbero essere ad esempio causati dall'installazione non autorizzata di un software da parte di un dipendente.

L'art. 617-*quinquies* punisce il solo fatto della installazione, fuori dai casi consentiti dalla legge, di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere le comunicazioni, indipendentemente dal verificarsi di tali eventi. Il delitto è perseguibile d'ufficio.

 **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.) e danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)**

L'art. 635-*bis* c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera, sopprime, informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Secondo un'interpretazione rigorosa, nel concetto di "programmi altrui" potrebbero ricomprendersi anche i programmi utilizzati dal soggetto agente in quanto a lui concessi in licenza dai legittimi titolari.

L'art. 635-ter c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce le condotte anche solo dirette a produrre gli eventi lesivi descritti dall'articolo che precede, a prescindere dal prodursi in concreto del risultato del danneggiamento, che se si verifica costituisce circostanza aggravante della pena. Deve però trattarsi di condotte dirette a colpire informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Rientrano pertanto in tale fattispecie anche le condotte riguardanti dati, informazioni e programmi utilizzati da Enti privati, purché siano destinati a soddisfare un interesse di pubblica necessità.

Entrambe le fattispecie sono aggravate se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema. Il primo reato è perseguibile a querela della persona offesa o d'ufficio, se ricorre una delle circostanze aggravanti previste; il secondo reato è sempre perseguibile d'ufficio.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615-ter c.p.

✚ Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.) e danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

L'art. 635-quater c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento. Per dirsi consumato il reato in oggetto, il sistema su cui si è perpetrata la condotta criminosa deve risultare danneggiato o reso, anche in parte, inservibile o ne deve venire ostacolato il funzionamento.

L'art. 635-quinquies c.p. punisce le medesime condotte descritte nell'articolo che precede anche se gli eventi lesivi non si realizzino in concreto; il loro verificarsi costituisce circostanza aggravante della pena (va però osservato che il concreto ostacolo al funzionamento del sistema non rientra espressamente fra gli "eventi" aggravanti). Deve però trattarsi di condotte che mettono in pericolo sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

In questa previsione, a differenza di quanto previsto all'art. 635-ter, non vi è più alcun riferimento all'utilizzo da parte di Enti pubblici: per la configurazione del reato in oggetto, parrebbe quindi che i sistemi aggrediti debbano essere semplicemente "di pubblica utilità"; non sarebbe cioè, da un lato, sufficiente l'utilizzo da parte di Enti pubblici e sarebbe, per altro verso, ipotizzabile che la norma possa applicarsi anche al caso di sistemi utilizzati da privati per finalità di pubblica utilità.

Entrambe le fattispecie sono perseguibili d'ufficio e prevedono aggravanti di pena se i fatti sono commessi con violenza alle persone o minaccia, o con abuso della qualità di operatore di sistema.

È da ritenere che le fattispecie di danneggiamento di sistemi assorbano le condotte di danneggiamento di dati e programmi qualora queste rendano inutilizzabili i sistemi o ne ostacolano gravemente il regolare funzionamento.

Qualora le condotte descritte conseguano ad un accesso abusivo al sistema, esse saranno punite ai sensi del sopra illustrato art. 615-ter c.p.

✚ Detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

L'art. 615-quater punisce chiunque al fine di procurare a sé od ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni idonee al predetto scopo.

L'art. 615-quinquies punisce chiunque si procura, produce, riproduce importa, diffonde, comunica consegna o mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema o i dati e i programmi ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione o l'alterazione del suo funzionamento.

Tali fattispecie perseguibili d'ufficio, intendono reprimere anche la sola abusiva detenzione o diffusione di credenziali d'accesso o di programmi (*virus, spyware*) o dispositivi potenzialmente dannosi indipendentemente dalla messa in atto degli altri crimini informatici sopra illustrati, rispetto ai quali le condotte in parola possono risultare propedeutiche.

La prima fattispecie richiede che il reo agisca a scopo di lucro o di altrui danno. Peraltro, nella valutazione di tali condotte potrebbe assumere preminente rilevanza la considerazione del carattere obiettivamente abusivo di trasmissioni di dati, programmi, e mail, etc., da parte di chi, pur non essendo mosso da specifica finalità di lucro o di causazione di danno, sia a conoscenza della presenza in essi di virus che potrebbero determinare gli eventi dannosi descritti dalla norma.

Falsità nei documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

L'art. 491-bis c.p. dispone che ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria si applichi la medesima disciplina penale prevista per le falsità commesse con riguardo ai tradizionali documenti cartacei, previste e punite dagli articoli da 476 a 493 del codice penale. Si citano in particolare i reati di falsità materiale o ideologica commessa da pubblico ufficiale o da privato, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti servizi di pubblica necessità, uso di atto falso.

Il concetto di documento informatico è nell'attuale legislazione svincolato dal relativo supporto materiale che lo contiene, in quanto l'elemento penalmente determinante ai fini dell'individuazione del documento informatico consiste nell'attribuibilità allo stesso di un'efficacia probatoria secondo le norme civilistiche.

Nei reati di falsità in atti è fondamentale la distinzione tra le falsità materiali e le falsità ideologiche: ricorre la falsità materiale quando vi sia divergenza tra l'autore apparente e l'autore reale del documento o quando questo sia stato alterato (anche da parte dell'autore originario) successivamente alla sua formazione; ricorre la falsità ideologica quando il documento contenga dichiarazioni non veritiere o non fedelmente riportate.

Con riferimento ai documenti informatici aventi efficacia probatoria, il falso materiale potrebbe compiersi mediante l'utilizzo di firma elettronica altrui, mentre appare improbabile l'alterazione successiva alla formazione.

Non sembrano poter trovare applicazione, con riferimento ai documenti informatici, le norme che puniscono le falsità in fogli firmati in bianco (artt. 486, 487, 488 c.p.).

Il reato di uso di atto falso (art. 489 c.p.) punisce chi pur non essendo concorso nella commissione della falsità fa uso dell'atto falso essendo consapevole della sua falsità.

Tra i reati richiamati dall'art. 491-*bis*, sono punibili a querela della persona offesa la falsità in scrittura privata (art. 485 c.p.) e, se riguardano una scrittura privata, l'uso di atto falso (art. 489 c.p.) e la soppressione, distruzione e occultamento di atti veri (art. 490 c.p.).

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.)

Tale reato è commesso dal soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato. Il soggetto attivo del reato può essere evidentemente soltanto un soggetto “certificatore qualificato”, che esercita particolari funzioni di certificazione per la firma elettronica qualificata.

Attività aziendali sensibili

Ferma restando la necessità di dover procedere ad un'analisi specifica della sensibilità dei rischi e dei processi, le attività astrattamente identificabili nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere delitti informatici o trattamenti illeciti di dati sono le seguenti:

- Gestione della sicurezza informatica;
- Installazione di *software* protetti;
- Predisposizione e trasmissione di dati o documenti in via informatica a soggetti pubblici;
- Gestione e utilizzo di programmi e sistemi informatici e telematici che prevedono l'accesso, tramite internet ad altri sistemi informatici protetti;
- Verifiche e controlli delle attività di utilizzo degli strumenti di comunicazione informatica o telematica;
- Gestione di servizi verso terzi (spazi televisivi);
- Gestione degli aspetti pubblicitari;
- Gestione della riservatezza personale.

Sezione III

Reati societari e abusi di mercato

Per quanto concerne i reati societari, il d.lgs. 231/2001 annovera, tra i reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la previsione di cui all'articolo 25 *ter*.

- L'**articolo 25 *ter*** prevede l'applicazione all'ente di sanzioni pecuniarie e interdittive in riferimento alla commissione dei reati di false comunicazioni sociali, anche in danno della società, dei soci o dei creditori, falso in prospetto [ora previsto dall'articolo 173 *bis* del T.U.F.], di impedito controllo, di formazione fittizia del capitale, di indebita restituzione dei conferimenti, di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, di operazioni in pregiudizio dei creditori, di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, di illecita influenza sull'assemblea, di aggio, di omessa comunicazione del conflitto d'interessi, di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza⁴.

⁴ [Articolo 25 *ter*] *Reati societari* 1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o liquidatori o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica, si applicano le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la contravvenzione di false comunicazioni sociali, prevista dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centocinquanta quote; b) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; c) per il delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori, previsto dall'articolo 2622, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall'articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall'articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote; f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall'articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote; h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'articolo 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'articolo 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall'articolo 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote; o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'articolo 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'articolo 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote; q) per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'articolo 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da

Per quanto concerne i cd. “abusi di mercato”, il d.lgs. 231/2001 annovera, tra i reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, la previsione di cui all’articolo 25 *sexies*.

- L’**articolo 25 *sexies*** prevede l’applicazione all’ente di sanzioni pecuniarie in riferimento alla commissione di reati di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato.

Di seguito, al fine di “elevare la cultura aziendale” in materia e di conoscere meglio le ipotesi di illecito che possono interessare l’attività della società, sono descritti sommariamente alcuni degli elementi delle principali fattispecie di reato interessate dall’articolo 25 *ter* e dall’art. 25 *sexies* del d.lgs 231/2001.

✚ **False comunicazioni sociali, anche in danno della società, dei soci o dei creditori (artt. 2621, 2622 c.c.)**

Si tratta di due illeciti che si differenziano unicamente per il fatto che il secondo richiede, quale elemento aggiuntivo, che si sia verificato un **danno patrimoniale** alla società, ai soci o ai creditori.

Elementi comuni a entrambe le fattispecie di reato sono i seguenti:

- può essere commesso solo da coloro che hanno la direzione della Società o che, pur privi della qualifica formale, esercitano di fatto, in modo continuativo e significativo, i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione;
- la condotta è integrata dall’esposizione di fatti materiali inveritieri – anche se oggetto di valutazioni – nonché dall’omissione di informazioni imposte *ex lege*, in ordine alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo di appartenenza.
- la condotta deve essere idonea a indurre in errore i destinatari (soci o pubblico), in ordine alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria;

centocinquanta a trecentotrenta quote; r) per il delitto di agiotaggio, previsto dall'articolo 2637 del codice civile e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote; s) per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. 3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

- la falsità deve avere ad oggetto bilanci, relazioni o altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico;
- la falsità deve comportare un'alterazione sensibile della rappresentazione di quella situazione sulla quale viene a incidere;
- sono inserite delle soglie di punibilità, oltre le quali il fatto assume penale rilevanza;
- si riconosce rilevanza penale a ogni tipo di valutazione estimativa: è fissato comunque un limite di tolleranza nell'ordine del dieci per cento;
- nella sola fattispecie delittuosa di cui all'art. 2622 c.c. si richiede, quale evento, che dalla condotta sia derivato un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori.
- si tratta di due fattispecie dolose. Per l'affermazione della penale responsabilità del soggetto agente sono inoltre richiesti:
 - l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico;
 - il fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, che potrà essere anche di terzi e, quindi, evidentemente dell'ente.

In presenza degli elementi sopra indicati, i reati sono integrati, **ad esempio**:

- da classificazioni di certe componenti dell'attivo o del passivo sotto false voci;
- da omissioni di informazioni rilevanti, mediante compensazione di partite;
- da creazione di fondi extracontabili (o riserve occulte), mediante finanziamenti o fittizie operazioni commerciali o mediante pagamenti di prestazioni per attività di consulenza inesistenti, ecc...

Falso in prospetto (art. 173-bis d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 – T.U.F.)

Originariamente previsto all'articolo 2623 del codice civile, ora abrogato dall'art. 34 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, il reato di falso in prospetto è disciplinato dall'art. 173-bis d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

In particolare, si punisce chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da

pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari.

Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)

Risponde del reato di impedito controllo, l'amministratore che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impedisce o comunque ostacola lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, qualora siffatta condotta abbia cagionato un danno ai soci.

Con "*occultamento*" ci si riferisce a comportamenti di equivoca omissione, essenzialmente finalizzata ad impedire l'altrui controllo mediante il nascondimento, totale o parziale, dei libri e delle scritture contabili; con "*artifici*" ci si riferisce, invece, a una qualunque condotta che comporti un'alterazione della realtà esterna, provocata mediante la simulazione di circostanze inesistenti o – per contro – la dissimulazione di circostanze effettivamente sussistenti.

Per l'esistenza del reato è necessario che l'impedimento o l'ostacolo al controllo abbiano cagionato un danno al socio. La fattispecie delittuosa è punibile a querela della persona offesa.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico, anche sotto la forma del dolo eventuale. Ovviamente, il nesso psicologico dovrà interessare non solo la condotta ma anche l'evento di danno.

Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)

Risponde del delitto, l'amministratore che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituisce, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li libera dall'obbligo di eseguirli.

Evidentemente, la realizzazione di siffatta fattispecie, richiede che i conferimenti debbano essere, in tutto o in parte, ancora inadempiti. La condotta, inoltre, è integrata da ogni comportamento attivo, diretto a svincolare i soci dall'obbligo di eseguire i conferimenti, a prescindere dalla forma (è sufficiente anche la dichiarazione unilaterale di volontà di rinuncia al rapporto negoziale). È significativo che in questa ipotesi di

reato il legislatore non abbia previsto, come in altre fattispecie, la causa di estinzione costituita dalla restituzione.

L'elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Risponde di questo reato, salvo che il fatto costituisca più grave reato (quale la possibile appropriazione indebita), l'amministratore che ripartisca utili, o acconti su utili, non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartisca riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve, prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, estingue il reato.

L'espressione utile è comprensiva anche degli incrementi patrimoniali dovuti a rivalutazioni degli accantonamenti eseguiti negli esercizi precedenti. Il reato sussiste qualunque sia la forma utilizzata per l'illegale ripartizione e, dunque, anche qualora la ripartizione sia mimetizzata mediante artifici.

Il reato si consuma quando gli utili non conseguiti o destinati per legge a riserva o le riserve non distribuibili, sono ripartiti.

L'elemento soggettivo richiesto appare essere costituito indifferentemente dal dolo o dalla colpa. Si è infatti in presenza di una contravvenzione.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Risponde del reato l'amministratore che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquista o sottoscrive quote sociali, determinando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Ai sensi del secondo comma, sussiste il reato anche qualora gli amministratori, fuori dei casi consentiti, acquistano o sottoscrivono quote emesse dall'ente controllante, procurando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Per la condotta di "*acquisto*" il fatto sarà integrato con il versamento del corrispettivo delle azioni acquistate; per la figura della "*sottoscrizione*", con l'effettivo versamento dei decimi (naturalmente sempre che eccedano la quota disponibile, incidendo sulla

integrità del capitale sociale e delle riserve indisponibili per legge). La condotta incriminata appare idonea a comprendere anche le operazioni di *leveraged buy out*.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

L'elemento soggettivo è integrato dal dolo generico.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Risponde del reato l'amministratore che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettua riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori. Se il danno viene risarcito prima del giudizio, il reato si estingue.

Per la sussistenza del reato è necessario che la condotta in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori abbia effettivamente cagionato un danno ai creditori.

L'elemento soggettivo richiesto è costituito dal dolo generico che, in questo caso, può essere integrato anche dal dolo eventuale.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Rispondono di questo reato gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale, mediante: attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; sottoscrizione reciproca di azioni o quote; sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

L'illecito si perfeziona anche quando l'eventuale sopravvalutazione avvenga mediante un artificioso abbattimento delle entità del passivo. La consumazione di tutte le tre le (sotto)fattispecie considerate avviene nel momento in cui è formato o aumentato fittiziamente il capitale.

✚ **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (2633 c.c.)**

Rispondono del reato i liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori. Il reato è procedibile a querela della persona offesa. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Per la sussistenza del reato è sufficiente che la ripartizione sia stata fatta anche a favore di uno soltanto dei soci e non è necessaria la distribuzione di tutto l'attivo. Inoltre, è richiesto che si determini un danno per i creditori.

L'elemento soggettivo richiesto è il dolo generico.

✚ **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis)**

Risponde del reato l'amministratore che viola gli obblighi di cui all'art. 2391, primo comma, c.c., se dalla violazione siano derivati danni alla società o ai terzi.

La violazione è integrata allorquando l'amministratore disattenda gli obblighi prescritti dall'art. 2391 c.c., ai sensi del quale *“l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile”*.

✚ **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Risponde del reato chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, alla scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

I predetti atti devono aver indirizzato in senso specifico l'orientamento della maggioranza assembleare, la quale, in mancanza delle condotte illecite in questione, si sarebbe espressa in una direzione diversa.

Essi devono essere intesi come qualsiasi comportamento o strumento che, creando una falsa rappresentazione della realtà, è idoneo a trarre in inganno o comunque a influire sulle determinazioni delle destinatari delle manovre illecite. Ne sono **esempi**: il trasferimento temporaneo delle quote, compiuto al fine di aggirare il divieto di

esercitare il diritto di voto; la pratica di fare incetta di deleghe, per indirizzare l'esito della votazione, qualora il delegato non rispetti il mandato appositamente conferitogli dai deleganti e al quale si era, viceversa, vincolato, allo scopo di perseguire un ingiusto profitto; le condotte che falsamente attestano nelle documentazioni concernenti la delibera circostanze che determinano la maggioranza della votazione (come computare voti di soci in realtà non intervenuti, o mutare il segno di un voto, ecc...). Manca, invece, il predetto carattere fraudolento nelle condotte commesse in maniera scoperta.

L'elemento soggettivo è integrato dal dolo specifico, essendo necessario che l'agente abbia agito al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

Ad esempio, non integra la condotta illecita il comportamento dell'amministratore che aveva partecipato, in qualità di socio e in nome proprio, alla delibera concernente il promovimento di un'azione di responsabilità nei propri confronti, non ravvisando in tale ipotesi alcun profilo di frode, giacché la manovra è sì illecita, ma commessa in maniera palese.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Risponde del reato chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato.

L'elemento materiale del reato è costituito dalle notizie false, cioè non conformi al vero, che acquistano rilievo in quanto siano atte a cagionare un apprezzabile aumento o diminuzione del valore delle azioni.

L'elemento soggettivo consiste nel dolo ed è integrato dalla coscienza e volontà di diffondere notizie non conformi al vero, con la scienza della loro falsità, o di avvalersi di mezzi idonei a trarre in inganno e a cagionare aumenti o diminuzioni di valore delle azioni o comunque dei titoli appartenenti alla società.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Rispondono di questo reato gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i

liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti a obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

L'elemento soggettivo è integrato dal dolo specifico di ostacolare le funzioni di vigilanza.

Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 d.lgs. 58/1998)

Risponde di questo reato chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Il reato è un reato proprio giacché richiede che l'apprendimento della informazione privilegiata sia realizzato in ragione della qualifica rivestita o dell'attività svolta dall'agente. Per informazione privilegiata si intende quella avente carattere preciso, che non sia stata resa pubblica e concernente uno o più emittenti strumenti finanziari e uno o più strumenti finanziari e che se resa pubblica potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di essi.

Il reato è punito a titolo di dolo generico e ammette il tentativo.

Manipolazione del mercato (art. 185 d.lgs. 58/1998)

Risponde di questo reato chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Il reato si configura quale reato comune giacché soggetto attivo può essere qualsivoglia soggetto. Il momento consumativi del reato lo si rinviene nella effettiva diffusione di notizie, o nel compimento di operazioni simulate o in altri artifici.

Il reato è punito a titolo di dolo generico e ammette il tentativo.

Attività aziendali sensibili

Ferma restando la necessità di dover procedere ad un'analisi specifica della sensibilità dei rischi e dei processi, le attività astrattamente identificabili nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere reati societari sono le seguenti:

- Elaborazioni di informazioni o dati o valutazioni destinati a contribuire alla redazione di bilancio societario;
- Elaborazione di progetto e di approvazione finale di bilancio;
- Elaborazioni di informazioni contabili generali;
- Gestione di documenti contabili e/o societari;
- Gestione di capitale sociale;
- Gestione di utili, acconti di utili, di riserve e, in generale, di beni sociali;
- Gestione dei rapporti con organi societari e, in particolare, con i soci e/o con creditori;
- Gestione dei rapporti con il Collegio Sindacale;
- Attività di supporto all'organo amministrativo-dirigente nelle ipotesi di operazioni straordinarie;
- Gestione dei rapporti con organismo amministrativo-dirigente nei casi di possibile conflitto di interessi;
- Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;
- Gestione finanziamenti da Istituti di credito privati;
- Affitto immobili nei confronti di terzi;
- Gestione delle operazioni che interessano strumenti finanziari ed utilizzo degli stessi strumenti;
- Attività di sponsorizzazione e pubblicità;
- Gestione delle risorse finanziarie e pagamenti per cassa;
- Acquisto o vendita di azioni proprie, operazioni di scissione, fusione o conferimento di rami d'azienda.

Sezione IV

Reati in materia di sicurezza sul lavoro

Per quanto concerne i reati in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, il d.lgs. 231/2001 annovera, tra i reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la previsione di cui all'articolo 25 *septies*.

- L'**articolo 25 *septies*** prevede l'applicazione all'ente di sanzioni pecuniarie e interdittive in riferimento alla commissione dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro⁵.

Si ritiene che, in caso di fatto colposo commesso con violazione delle norme antinfortunistiche, il soggetto individuato quale datore di lavoro sia esonerato da responsabilità penali, qualora dimostri che il carico di responsabilità sia stato ripartito mediante un sistema di deleghe di funzioni normativamente adeguato ed efficace (cfr. artt. 16 e 17, d.lgs. 81/2008). Il datore di lavoro deve altresì dimostrare di aver vigilato sul corretto adempimento delle deleghe di funzioni impartite.

In ogni caso, non sono delegabili alcuni compiti essenziali, quali la valutazione dei rischi e la predisposizione del relativo documento e la nomina del RSPP.

A completamento del corpo normativo delineato dalle specifiche misure di prevenzione prescritte dalle leggi in materia si colloca la più generale previsione di cui all'art. 2087 del codice civile, in forza della quale il datore di lavoro deve adottare le misure che

⁵ [Articolo 25 *septies*] *Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro*. 1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.

secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie per tutelare l'integrità fisica e morale dei lavoratori.

Va infine tenuto presente che la giurisprudenza ritiene che i reati in questione siano imputabili al datore di lavoro anche qualora la persona offesa non sia un lavoratore, ma un estraneo, purché la sua presenza sul luogo di lavoro al momento dell'infortunio non abbia caratteri di anormalità ed eccezionalità.

Di seguito, al fine di “elevare la cultura aziendale” in materia e di conoscere meglio le ipotesi di illecito che possono interessare l'attività della società, sono descritti sommariamente alcuni degli elementi delle principali fattispecie di reato interessate dall'articolo 25 *septies* del d.lgs 231/2001.

Omicidio colposo, commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 589 c.p.)

L'art. 589 c.p. dispone testualmente che “chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o *di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

Il reato procedibile d'ufficio consiste nella condotta che si sostanzia in un comportamento colposo, vale a dire contrario alle regole cautelari imposte dall'ordinamento giuridico.

Il reato si consuma nel momento in cui si verifica la morte e il tentativo non è ammissibile.

✚ **Lesioni personali colpose, commesse con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (art. 590 c.p.)**

Ai sensi dell'art. 590 c.p. "chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale".

Il reato consiste nella condotta che si sostanzia in un comportamento colposo, vale a dire contrario alle regole cautelari imposte dall'ordinamento giuridico, dal quale deriva la causazione delle lesioni personali.

Per lesioni gravi si intendono quelle consistenti in una malattia che metta in pericolo la vita o provochi una incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore ai quaranta giorni, oppure in un indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesioni gravissime si intendono la malattia probabilmente insanabile, la perdita di un senso, di un arto, di un organo o della capacità di procreare, la difficoltà permanente nella favella, la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Il reato si consuma nel momento in cui si verifica la lesione personale e il tentativo non è ammissibile.

Attività aziendali sensibili

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è materia che pervade ogni ambito ed attività aziendale.

Ferma restando la necessità di dover procedere ad un'analisi specifica della sensibilità dei rischi e dei processi, le attività astrattamente identificabili nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro sono le seguenti:

- Verificazione di incidenti / infortuni sui luoghi di lavoro;
- Nomina del Datore di Lavoro delegato e rispetto adempimenti *ex* T.U. 81/2008;
- Nomina di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e corretta valutazione dei rischi *ex* T.U. 81/2008;
- Nomina di soggetti delegati di primo soccorso ed emergenze responsabili *ex* T.U. 81/2008 e attuazione dei cd. sistemi di primo soccorso, antincendio, emergenza ed evacuazione e collaborazione con Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza;
- Nomina di medico competente *ex* T.U. 81/2008 e attuazione della cd. sorveglianza sanitaria;
- Nomina e consultazione di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza *ex* T.U. 81/2008;
- Determinazione dei rischi sì come individuati/individuabili da Documento di Valutazione dei Rischi *ex* art. 28 T.U. 81/2008;
- Dotazione, manutenzione e controlli (anche di utilizzo) di Dispositivi di Protezione Individuale e Collettiva *ex* T.U. 81/2008;
- Gestione della formazione ed informazione dei lavoratori *ex* T.U. 81/2008;
- Selezione di fornitori e appaltatori oltre che di lavoratori autonomi oltre che dei contratti di appalto e dei contratti d'opera per cc.dd. rischi da interferenza;
- Gestione di impianti, attrezzature, macchinari ed ambienti di lavoro.

Sezione V

Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Per quanto concerne i cd. “Delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”, il d.lgs. 231/2001 annovera, tra i reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente, la previsione di cui all’articolo 25 *octies*.

- L’**articolo 25 *octies*** prevede l’applicazione all’ente di sanzioni pecuniarie e interdittive in riferimento alla commissione dei reati di cui agli artt. 648 (Ricettazione), 648 *bis* (Riciclaggio) e 648 *ter* (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) c.p.⁶

Di seguito, al fine di “elevare la cultura aziendale” in materia e di conoscere meglio le ipotesi di illecito che possono interessare l’attività della società, sono descritti sommariamente alcuni degli elementi delle principali fattispecie di reato interessate dall’articolo 24 *octies* del d.lgs 231/2001, che possano interessare la specifica realtà aziendale di SOA NORDALPI S.p.a..

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è richiesta la presenza di dolo specifico da parte di

⁶ [Articolo 25 *octies*] *Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*. 1. In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote. 2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni. 3. In relazione agli illeciti di cui ai commi 1 e 2, il Ministero della giustizia, sentito il parere dell’UIF, formula le osservazioni di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231

chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa.

È inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche - quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni - da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni od altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma va interpretata come volta a punire coloro che - consapevoli della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità - compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati.

Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento. Costituiscono riciclaggio le condotte dinamiche, atte a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione. Come per il reato di ricettazione, la consapevolezza dell'agente in ordine alla provenienza illecita può essere desunta da qualsiasi circostanza oggettiva grave ed univoca.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di concorso

nel reato d'origine e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-*bis* (riciclaggio) c.p.

Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648-*ter* circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche o finanziarie. Peraltro, in considerazione dell'ampiezza della formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio, risulta difficile immaginare condotte di impiego di beni di provenienza illecita che già non integrino di per sé il reato di cui all'art. 648-*bis* c.p.

Considerazioni comuni ai tre reati.

➤ **Oggetto materiale**

L'oggetto materiale dei reati può essere costituito da qualsiasi entità economicamente apprezzabile e possibile oggetto di scambio, quale il denaro, i titoli di credito, i mezzi di pagamento, i diritti di credito, i preziosi, i beni materiali ed immateriali in genere. Deve però trattarsi di bene o utilità proveniente da delitto, vale a dire esso ne deve costituire il prodotto (risultato, frutto ottenuto dal colpevole con la commissione del reato), il profitto (lucro o vantaggio economico ricavato dal reato) o il prezzo (compenso dato per indurre, istigare, determinare taluno alla commissione del reato).

Oltre che dai delitti tipicamente orientati alla creazione di capitali illeciti (ad es.: concussione, corruzione, appropriazione indebita, traffico di armi o di stupefacenti, usura, frodi comunitarie, etc.) anche i reati in materia fiscale potrebbero dar luogo a proventi oggetto di riciclaggio.

➤ **Condotta ed elemento soggettivo**

Si deve evidenziare che nel sistema giuridico italiano non costituisce reato di ricettazione, riciclaggio o impiego illecito la condotta, corrispondente ad una delle tre fattispecie in esame, se posta in essere dal medesimo autore del reato di provenienza del bene (cosiddetto "autorriciclaggio"), in quanto considerata un "normale" sviluppo del crimine precedente, per conseguirne i vantaggi o metterne al sicuro i risultati; a titolo di riciclaggio/ricettazione/impiego illecito può essere perseguito solo il terzo estraneo al delitto d'origine, che cooperi per tali fini con il reo. Peraltro, il terzo risponderebbe non di riciclaggio, ma a titolo di concorso nel delitto di provenienza del bene se avesse

promesso il suo aiuto nel riciclare i proventi del reato ancor prima della commissione dello stesso, rafforzando così il proposito criminoso del reo.

Circa l'elemento soggettivo, come già accennato, i reati in esame devono essere caratterizzati dalla consapevolezza della provenienza delittuosa del bene. Secondo un'interpretazione particolarmente rigorosa, sarebbe sufficiente anche l'aver agito nel dubbio della provenienza illecita, accettandone il rischio (cosiddetto dolo indiretto od eventuale).

Attività aziendali sensibili

Ferma restando la necessità di dover procedere ad un'analisi specifica della sensibilità dei rischi e dei processi, le attività astrattamente identificabili nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita sono le seguenti:

- Gestione dei flussi finanziari (ciclo finanziario attivo e passivo);
- Gestione dei flussi di cassa;
- Gestione dei finanziamenti e degli investimenti finanziari;
- Gestione dei rapporti intercompany;
- Gestione dei rapporti con i fornitori;
- Gestione degli acquisti di beni e servizi;
- Gestione delle consulenze;
- Gestione consulenti commerciali, agenti e partner.

Sezione VI

Reati in materia di diritto d'autore

Per quanto concerne i cd. “Reati in materia di diritto d'autore”, il d.lgs. 231/2001 annovera, tra i reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la previsione di cui all'articolo 25 *novies*.

- L'articolo 25 *novies* prevede l'applicazione all'ente di sanzioni pecuniarie e interdittive in riferimento alla commissione di alcuni reati di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633⁷.

Di seguito, al fine di “elevare la cultura aziendale” in materia e di conoscere meglio le ipotesi di illecito che possono interessare l'attività della società, sono descritti sommariamente alcuni degli elementi delle principali fattispecie di reato interessate dall'articolo 24 *novies* del d.lgs 231/2001, che possano interessare la specifica realtà aziendale di SOA NORDALPI S.p.a..

Art. 171 L. 633/1941

Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'art. 171-ter, è punito con una multa chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa; Chiunque commetta la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Tale pagamento estingue il reato. Qualora il suddetto reato sia commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera

⁷ [Articolo 25 *novies*] *Delitti in materia di violazione del diritto d'autore*. 11. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. 2. Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174-quinquies della citata legge n. 633 del 1941».

medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore, la pena è aumentata. L'accertamento dell'illecito penale verte sulla dimostrazione che l'utente, all'interno della memoria del sistema informatico, disponga di file contenenti musica, film o software protetti dalle norme sulla proprietà intellettuale che sono stati condivisi su reti telematiche utilizzando un apposito programma. La notizia di reato dovrà consistere nella constatazione che l'utente del sistema informatico, corrispondente ad un determinato indirizzo IP, ha condiviso un'opera dell'ingegno protetta o parte di essa.

È, dunque, necessario aver scaricato, mediante un programma di file-sharing, quantomeno un file o parte di esso che ne consenta l'identificazione, per accertare se quanto immesso nella rete telematica a disposizione del pubblico sia tutelato dalla legge sul diritto d'autore ovvero si tratti di materiale liberamente circolabile.

Art. 171-bis L. 633/1941

Suddetta fattispecie penale punisce chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE). Medesimo trattamento sanzionatorio si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena viene invece aumentata se il fatto è di rilevante gravità.

Suddetta fattispecie punisce ancor più severamente chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati o se il fatto è di rilevante gravità.

Tale disposizione si diversifica dalla successiva ex art. 171 *ter*, in quanto la prima richiede il fine di profitto e la seconda, invece, il fine di lucro e quindi l'una amplia la soglia di punibilità e l'altra la riduce, dovendosi intendere per fine di lucro un fine di guadagno economicamente apprezzabile o di incremento patrimoniale, a cui resta

estraneo il mero risparmio di spesa al di fuori dello svolgimento di un'attività economica e che non può identificarsi con un qualsiasi vantaggio di altro genere.

Art. 171-ter L. 633/1941

L'art. 171 *ter* prevede un'ampia gamma di condotte commesse per uso non personale e a fini di lucro. Più precisamente è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro:

- a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-*quater* ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell' autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all' articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È punito inoltre più gravemente chiunque:

- riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Art. 171-septies L. 633/1941

La pena di cui all'articolo 171-*ter*, comma 1, si applica anche:

- a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis*, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
- b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-*bis*, comma 2, della presente legge.

Art. 171-octies L. 633/1941

Qualora il fatto non costituisca più grave reato, suddetta fattispecie punisce altresì chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

*

La giurisprudenza ha affrontato la questione relativa al rapporto tra l'art. 171 *octies* L. 633/1941 e l'art. 615 *quater* c.p. negando la sussistenza di un rapporto di specialità tra i due, in quanto la prima norma tutela la proprietà intellettuale e prevede una finalità fraudolenta, mentre la seconda protegge il domicilio virtuale, sanzionando l'abusiva

acquisizione dei mezzi necessari per accedere al sistema informatico altrui o il procurare ad altri, al fine di profitto, tali mezzi per superare le barriere protettive di accesso all'elaboratore elettronico.

Attività aziendali sensibili

Ferma restando la necessità di dover procedere ad un'analisi specifica della sensibilità dei rischi e dei processi, le attività astrattamente identificabili nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere reati in violazione del diritto di autore sono le seguenti:

- Violazione dei diritti di copyright;
- Acquisto e utilizzo di programmi informatici;
- Pubblicazione illecita di opera e/o usurpazione della stessa;
- Abusiva duplicazione finalizzata al profitto;
- Riproduzione e altre operazioni illecite o non autorizzate;
- Operazioni illecite commesse in danno del diritto d'autore e/o a fine di lucro;
- Obblighi di comunicazioni legali
- Operazioni di decodificazione

Sezione VII

Reati ambientali

Per quanto concerne i reati ambientali, il d.lgs. 231/2001 annovera, tra i reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente, la previsione di cui all'articolo 25 *undecies*.

- L'**articolo 25 *undecies*** prevede l'applicazione all'ente di sanzioni pecuniarie e interdittive in riferimento alla commissione dei reati (tra i quali spiccano, in relazione all'attività svolta dall'ente, uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette; distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto; scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione; attività di gestione di rifiuti non autorizzata; bonifica dei siti; violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari; traffico illecito di rifiuti; attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti; violazione di registri informatici in materia di rifiuti; violazione di emissioni e di prescrizioni stabilite da autorizzazioni⁸.

⁸ (Reati ambientali) Art. 25-undecies. 1. In relazione alla commissione dei reati previsti dal codice penale, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione dell'articolo 727-bis la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione dell'articolo 733-bis la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 2. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per i reati di cui all'articolo 137: 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. b) per i reati di cui all'articolo 256: 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote; c) per i reati di cui all'articolo 257: 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; f) per il delitto di cui all'articolo 260, la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2; g) per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo; h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote. 3. In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per la violazione

Di seguito, al fine di “elevare la cultura aziendale” in materia e di conoscere meglio le ipotesi di illecito che possono interessare l’attività della società, sono descritti sommariamente alcuni degli elementi delle principali fattispecie di reato interessate dall’articolo 25 *undecies* del d.lgs 231/2001.

✚ Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.) e distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

La presente fattispecie criminosa punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccida, catturi o detenga esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta oppure chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugga, prelevi o detenga esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta. È altresì punito chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugga un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriori compromettendone lo stato di conservazione.

Le norme comunitarie elencano le specie animali o vegetali protette e individuano le caratteristiche che impongono la classificazione da parte della legge nazionale di un

dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente: 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. 4. In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote. 5. In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote; b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote; c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. 6. Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 7. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi. 8. Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

habitat naturale o di specie come zona a tutela speciale o zona speciale di conservazione.

✚ Scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione (art. 137 d.lgs. n. 152/2006)

La presente fattispecie punisce chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

La medesima fattispecie punisce altresì le ipotesi di scarichi di sostanze pericolose oltre i valori limite e le violazioni dei divieti di scarico sul suolo, nelle acque sotterranee e nel sottosuolo fuori dalle ipotesi ammesse dagli artt. 103 e 104 del d.lgs. 152/2006.

Infine, per mera completezza informativa, si rileva come siano sanzionate le violazioni dei divieti di scarichi in mare effettuati da navi o aerei di sostanze pericolose previste dalle convenzioni internazionali, salvo che si tratti di scarichi di quantità rapidamente biodegradabili, per i quali sia stata rilasciata una preventiva autorizzazione dalle competenti autorità.

✚ Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 d.lgs. n. 152/2006)

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti in mancanza delle prescritte autorizzazioni, iscrizioni o comunicazioni è punito:

- a) con la pena *dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro* se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena *dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro* se si tratta di rifiuti pericolosi.

Le predette pene si applicano ai titolari di imprese e ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di abbandono, di cui all'art. 192 del decreto.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la *pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a*

ventiseimila euro.

Si applica la *pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila* se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna o alla sentenza di applicazione della pena (cd. patteggiamento) consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva, se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Le pene indicate sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni.

Chiunque effettua attività non consentita di miscelazione di rifiuti, è punito con la *pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.*

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, in violazione delle disposizioni in materia, è punito con la *pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.*

Si applica, tuttavia, la *sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro* per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Bonifica dei siti (art. 257 d.lgs. n. 152/2006)

Ai sensi del primo comma, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la *pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica* in conformità al progetto approvato dall'autorità competente, nell'ambito delle procedure operative e amministrative, di cui agli articoli 242 e seguenti del decreto.

In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242 (*“Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di*

prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione”), il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Nella sentenza di condanna o di applicazione della pena (cd. patteggiamento) per le contravvenzioni suindicate, il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato all'esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale.

L'osservanza delle procedure operative e amministrative di cui agli articoli 242 e seguenti del decreto, costituisce condizione di non punibilità per i reati ambientali contemplati da altre leggi per il medesimo evento e per la condotta di inquinamento di cui al primo comma dell'art. 257.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 d.lgs. n. 152/2006)

Sono soggette a mera *sanzione amministrativa pecuniaria* (e non costituiscono, dunque, reato) le seguenti condotte:

- omessa comunicazione di cui all'art. 189, comma 3, o effettuazione della stessa in modo incompleto o inesatto (ai sensi dell'art. 189, comma 3, “*chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti, nonché le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi e i consorzi istituiti con le finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto comunicano annualmente alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti, ..., le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività*”);
- omessa tenuta, o tenuta in modo incompleto, del registro di carico e scarico;

- trasporto di rifiuti senza il formulario o indicazione nello stesso di dati incompleti o inesatti.

Si applica, invece, la *pena di cui all'art. 483 c.p. (reclusione fino a due anni)* nel caso in cui il trasporto senza formulario o l'indicazione nel formulario stesso di dati incompleti o inesatti riguarda rifiuti pericolosi.

La stessa pena (*reclusione fino a due anni*) si applica anche a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

✚ **Traffico illecito di rifiuti (art. 259 d.lgs. n. 152/2006)**

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1 febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato decreto in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la *pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni*. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Alla sentenza di condanna o di applicazione della pena (cd. patteggiamento), per i reati relativi al traffico illecito di cui all'art. 259 o al trasporto illecito di cui agli artt. 256 e 258, comma, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

✚ **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 d.lgs. n. 152/2006)**

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la *reclusione da uno a sei anni*.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la *pena della reclusione da tre a otto anni*.

Alla condanna conseguono le seguenti pene accessorie:

- interdizione dai pubblici uffici (art. 28 c.p.);
- interdizione da una professione o da un'arte (art. 30 c.p.);

- interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese (art. 32 *bis* c.p.);
- incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione (art. 32 *ter* c.p.).

È fatta salva la limitazione di cui all'art. 33 c.p., ai sensi del quale le disposizioni di cui all'articolo 29 (casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici) e al secondo capoverso dell'art. 32 (interdizione conseguente a condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte) non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella di applicazione della pena, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

Violazione di registri informatici in materia di rifiuti (art. 260 *bis* d.lgs. n. 152/2006)

Rispondono di tale reato i soggetti che essendone obbligati omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) o omettono, nei termini previsti, il pagamento del contributo per l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). Altresì, si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Violazione di emissioni e di prescrizioni stabilite da autorizzazioni (art. 279 d.lgs. n. 152/2006)

Rispondono di tale reato chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata e chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dalle autorizzazioni.

Altresì, risponde del reato chiunque non comunica all'autorità competente i dati relativi alle emissioni e colui che non adotta tutte le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo delle emissioni.

✚ Divieti concernenti le sostanze lesive dell'ozono stratosferico (L. n. 549/1993, art. 3, comma 6).

La normativa richiamata vieta espressamente il commercio, l'utilizzo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione di sostanze lesive dell'ozono atmosferico dalla stessa elencate.

Attività aziendali sensibili

La tutela ambientale è materia che in relazione all'attività svolta dalla società pervade ogni ambito ed attività aziendale.

Ferma restando la necessità di dover procedere ad un'analisi specifica della sensibilità dei rischi e dei processi, le attività astrattamente identificabili nelle quali è maggiore il rischio che siano posti in essere reati ambientali sono le seguenti:

- Gestione di attività in presenza o in zone limitrofe di *habitat* naturali;
- Produzione di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- Obbligo di separazione di rifiuti pericolosi da rifiuti non pericolosi;
- Determinazione di una produzione annua di rifiuti eccedente determinati limiti;
- Attività di scarico di acque reflue industriali;
- Attività di raccolta, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti;
- Abbandono o deposito di rifiuti sul suolo o nel suolo;
- Movimentazione dei rifiuti esclusivamente all'interno di aree private;
- Rispetto degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- Rispetto delle prescrizioni in materia di registri informatici in materia di rifiuti;
- Rispetto delle previsioni in materia di emissioni e delle altre prescrizioni stabilite da autorizzazioni.